

L.R. 12 marzo 2015, n. 1: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)" - Oggetto assembleare n. 96/2015

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in data 10 marzo 2015



SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa PDL Ogg. 96/2015 – L.R. 12 marzo 2015, n. 1

Come evidenziato nella relazione, il progetto di legge interviene su diverse direttrici volte a ridurre ulteriormente i costi di funzionamento degli organi dell'Assemblea, attraverso la modifica di alcune leggi regionali: la LR 42/95 (sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali), la LR 11/2013 (testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, riduzione costi dell'Assemblea), la LR 18/2012 (istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti).

Il Progetto di Legge riduce i costi attualmente previsti per il bilancio della Regione, soprattutto per l'Assemblea legislativa. Gli interventi sono infatti quasi per intero finanziati nell'ambito degli stanziamenti di cui al capitolo di spesa 400 (trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea) previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'UPB 1. 1. 1. 10 - assegnazioni all'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna per il funzionamento - e rientrante tra le spese obbligatorie.

Per quanto di competenza di Giunta, invece, gli interventi rientrano principalmente nell'ambito dell'UPB 1.1.1.1.20 – Oneri di funzionamento della Giunta e della Presidenza, anch'essa rientrante tra le spese obbligatorie.

Quanto agli aspetti procedurali, peraltro estremamente ridotti, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza quindi aggravi per il bilancio.

Nello specifico, alcune delle disposizioni del progetto di legge comportano dei benefici per il bilancio regionale:

-La mancata previsione dalla X legislatura dell'indennità di fine mandato dei consiglieri comporta risparmi per la legislatura di oltre 1,5 mln: 6.104,47 * 50 * 5 = 1.526.117,5 (risparmio totale);

-La riduzione dell'indennità di carica dei consiglieri, portata a 5.000 euro mensili a partire dall'entrata in vigore della presente legge, comporta un risparmio annuo di 662.682 euro per un totale di 3.313.410 euro nell'arco dell'intera legislatura: 1.104,47€ (risparmio mensile) * 50 (consiglieri)* 12 (mensilità) * 5 (anni di legislatura) =3.313.410€. A questi risparmi vanno sommati quelli legati alla conseguente diminuzione dell'indennità di funzione - calcolate in percentuale sull'indennità di caricache, stante l'attuale conformazione dell'Assemblea, porta ad un risparmio di oltre 346.582,69€ per Legislatura, a cui vanno aggiunte le contestuali diminuzioni che riguardano Assessori, Presidente e Vicepresidente della Giunta. Il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato viene invece fissato alla cifra mensile di 2.258,65€, mantenendone dunque invariata l'entità rispetto a quella attuale.

-La cancellazione dalla X legislatura dei contributi di funzionamento dei gruppi consentirà risparmi pari a € 472.962,30 annui (dato IX Legislatura - Del. UP 178/2013).



Altre modifiche intervengono sulla L.R. 43/01 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e vertono sui criteri di assunzione del personale delle strutture speciali e non hanno implicazioni contabili.

Di seguito l'esame dell'articolato

Art. 1

Prevede che l'indennità di carica mensile lorda per ogni consigliere sia fissata a 5000€ lordi, con una diminuzione rispetto all'attuale di 1.104,47€. Norma quindi destinata a ridurre gli oneri per il bilancio dell'Assemblea Legislativa così come dettagliato in premessa.

Art. 2

Viene modificata la rubrica dell'art. 5, senza quindi effetti per il bilancio dell'Assemblea legislativa.

Art. 3

Fissa il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato a 2.258,65€, mensili, mantenendone dunque invariata l'entità rispetto a quella attuale. Norma che non comporta dunque maggiori oneri.

Art. 4

L' art. 9, comma 4, della L.R. 11/2013 prevede che per missioni nel territorio della Regione, sia corrisposto all'Assessore un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25% dell'importo del rimborso spese per l'esercizio del mandato (*cfr: art. 8 L.R. 11/2013, rimborso forfettario mensile nella misura fissa del 37% dell'indennità di carica*).

L'introduzione della definizione di "rimborso spese forfettario" comprensivo delle spese inerenti la missione ad esclusione di quelle sostenute nel caso di utilizzo del mezzo proprio ha l'obiettivo di facilitare le modalità di spostamento autonomo amministratori. Si assicura il rispetto della clausola di neutralità finanziaria considerato che il risparmio atteso per effetto della modifica introdotta nell'art. 9, LR 11/2013 garantisce il rispetto dei saldi di bilancio. L'entità delle risorse previste nel bilancio di previsione 2015 al cap. U00550 – Indennità e rimborsi al Presidente e agli Assessori consiglieri (art. 7-8-9, LR 11/2013) e di quelle previste al cap. U00560 – Indennità e rimborsi agli assessori della giunta regionale non consiglieri (art. 2, LR 17/2000), sono utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni della legge."

Art. 5

Prevede l'eliminazione dei contributi di funzionamento per i gruppi assembleari, norma quindi destinata a ridurre gli oneri per il bilancio dell'Assemblea legislativa così come dettagliato in premessa. Ai gruppi che si costituiranno dalla X legislatura spetteranno infatti esclusivamente i contributi per il personale ed assegnazioni in natura e servizi.



Art. 6

Viene modificata la rubrica del capo II del Titolo IV della LR 11/2013, senza quindi effetti per il bilancio dell'Assemblea legislativa.

Art. 7

Sostituisce l'art. 18 della LR 11/2013 disciplinando le peraltro già previste assegnazioni in natura e servizi ai gruppi assembleari, norma quindi da leggere in combinato disposto con l'art. 5 di cui si è già detto, destinata a ridurre gli oneri per il bilancio dell'Assemblea legislativa. Dispone inoltre un separato inventario per i beni assegnati ai gruppi dall'Assemblea e che le medesime regole si applichino anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea.

Art. 8

L'articolo interviene su diversi aspetti regolamentati dall'art. 20 della LR 11/2013. In particolare:

- 1) Specifica che anche la figura del Sottosegretario alla Presidenza comporta la decurtazione di una unità di personale da assegnare al gruppo assembleare a cui quest'ultimo appartenga, se composto da tre o più consiglieri.
- 2) Prevede che i piccoli Gruppi (fino a due componenti) che non abbiano membri negli organi monocratici abbiano una maggiorazione del budget per il personale pari al 65% se composti da un solo consigliere ed al 50% se composti da due consiglieri. In presenza di membri negli organi monocratici, alle medesime casistiche si applicheranno le percentuali rispettivamente del 45% e 35%.

Tale norma trova copertura nella previsione che lo stanziamento extra non possa comunque superare il risparmio conseguito a seguito delle decurtazioni previste al comma 4 del medesimo art. 20, illustrate già al punto 1 e comporta aumenti di spesa ampiamente coperti dai risparmi previsti dal presente pdl, quantificabili, in questa Legislatura e stante l'attuale quadro, in 135.000€ annui circa.

3) Dispone che l'assunzione di personale non di ruolo avvenga ex art. 63 ovvero con consulenze e collaborazioni stipulati direttamente dal Direttore generale dell'Assemblea-a cui compete anche l'attivazione di tirocini- su richiesta dei Presidenti dei Gruppi. Il tetto massimo per le spese di personale resta quello stabilito dalla l.r.11/13 in applicazione del D.Lgs 174/12. Per gli incarichi esterni e le collaborazioni, i Gruppi dovranno fornire all'Assemblea la dimostrazione del prodotto realizzato.

Queste misure incidono sull'UPB 1.1.1.1.10 a decorrere dalla corrente Legislatura e, rispetto alle modalità di determinazione del "budget" di spesa del personale vigenti nella precedente legislatura comportano una riduzione della spesa che, tuttavia, prudenzialmente non viene stimata in quanto legata anche alla percentuale di utilizzo nell'ambito dei gruppi di personale appartenente agli organici regionali.

Art. 9

Sostituisce completamente l'art.21 della l.r.11/13, disciplinando le modalità di assegnazione delle risorse ai gruppi. Non ne conseguono effetti sul bilancio dell'Assemblea.

Art. 10

Sostituisce l'art. 22 bis della LR 11/2013, adeguandone la stesura in considerazione dell'eliminazione dei contributi di funzionamento per i gruppi assembleari. Norma quindi procedurale senza oneri per il bilancio dell'Assemblea.

Art. 11

L'art. modifica l'art. 22 quinquies della LR 11/2013 in coerenza con l'eliminazione dei fondi per il funzionamento e le nuove modalità di assunzione del personale. Trattasi quindi di intervento meramente procedurale.

Art. 12

Intervento di drafting per tenere conto dell'eliminazione dei contributi di funzionamento per i gruppi assembleari.

Art. 13

L'art. va in modifica della I.r.43/01 su aspetti che riguardano l'inquadramento del personale assunto ai sensi dell'art. 63 dello Statuto. Norma procedurale senza oneri per il bilancio dell'Assemblea in quanto i relativi adempimenti sono sostitutivi di quelli precedentemente svolti e comunque rientranti nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti.

Art. 14

Modifica l'articolo 13 bis della legge regionale n. 42 del 1995, prevedendo che l'erogazione del vitalizio sia sospesa per chi abbia una condanna definitiva per reati di stampo mafioso.

La norma, laddove dovessero verificarsi circostanze tali da trovare applicazione, genererebbe risparmi, comunque non quantificabili.

Art. 15

L'articolo 14 include tutte le abrogazioni disposte dalla norma (che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale) e, inoltre:

- -dispone l'abrogazione dalla X legislatura dell'indennità di fine mandato dei consiglieri, attraverso l'abrogazione degli artt. 11, 12 e 12bis della l.r.42/95 e attraverso il c.4 dell'art. stesso; norma quindi destinata a ridurre gli oneri per il bilancio regionale;
- -elimina i contributi per le spese di funzionamento dei gruppi con l'abrogazione dell'art. 19 della l.r. 11/13, norma quindi destinata a ridurre gli oneri per il bilancio dell'Assemblea legislativa.

Le risorse necessarie per fare fronte ai pagamenti di cui al comma 5 rientrano tra quelle già disponibili, trattandosi di adempimento già regolamentato dalla vigente legislazione.



Art. 16

L'articolo prevede che i risparmi di spesa conseguenti alla presente legge, per la X legislatura, siano destinati ad alimentare provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

Tale norma trova copertura nella previsione che i provvedimenti non possano eccedere i limiti dei risparmi conseguiti dalla medesima legge.

Art. 17

L'art. 17 è una norma meramente procedurale, senza effetti per il bilancio dell'Assemblea legislativa.

(Bosania) Coll

5